

ORDINANZA 1/2015

Il Direttore Aeroportuale della Toscana,

VISTO il codice della navigazione aerea novellato con d.lgs. 96 del 9 maggio 2005 e con d.lgs. 151 del 15 marzo 2006,

VISTA la legge 190/91 e successive modifiche e il relativo regolamento di attuazione del codice della strada recato dal dpr 495/92,

CONSIDERATA la necessità di modificare l'attuale regolazione della circolazione, della sosta e della fermata sull'area del demanio aeronautico dell'aeroporto di Firenze per garantire il primario fine della sicurezza delle operazioni d'aeroporto, e in particolare il regolare transito dei mezzi in ingresso e in uscita dai varchi di emergenza,

SENTITO il Gestore aeroportuale di Firenze,

ORDINA

Articolo 1.

Sulla porzione di demanio aeronautico dell'aeroporto di Firenze rappresentata dalla planimetria allegata alla presente ordinanza (Allegato 1), della quale costituisce parte integrante, è vietata la sosta ed è vietata la fermata a tutti i veicoli, con l'eccezione delle aree dedicate, regolate come segue.

Articolo 2.

Lungo il perimetro sudovest (lato autostrada) della porzione di demanio aeronautico oggetto della presente ordinanza è individuata la "Area A".

Due sbarre, una trasversale alla strada e una parallela alla strada, delimitano rispettivamente una porzione maggiore e una minore dell'Area A.

La sbarra trasversale è azionata con tessera magnetica, da parte del personale aeroportuale che vi accede, o da remoto, per coloro che si rechino presso gli uffici dell'ENAC o presso i locali dell'aviazione generale.

La sbarra parallela è azionata con tessera magnetica.

La porzione maggiore, procedendo da nordovest (ossia dal varco di e-mergenza n° 9) verso sudest, è regolata come segue:

 nella zona antistante i locali dell'aviazione generale è permessa la sola fermata soltanto alle vetture a noleggio con conducente e ai taxi, per il tempo strettamente necessario per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;





- procedendo, sono riservate le seguenti posizioni di parcheggio, individuate da segnaletica orizzontale gialla, inclusa l'indicazione dell'ente o società:
 - n° 2 parcheggi dedicati al fornitore di servizi per l'aviazione generale;
 - n° 6 parcheggi dedicati a personale e visitatori ENAC;
 - n° 1 parcheggio dedicato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - n° 4 parcheggi dedicati al Gestore aeroportuale;
 - n° 4 parcheggi dedicati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - n° 4 parcheggi dedicati alla Guardia di Finanza;
 - n° 4 parcheggi dedicati alla Polizia di Stato.

La porzione minore offre alcuni parcheggi dedicati a vetture del Gestore aeroportuale, nonché alla sosta di motocicli e ciclomotori.

Articolo 3.

Nell'area antistante al lato di aerostazione che include il passaggio pedonale di servizio, varco n° 13, in "Area B" della planimetria allegata, n° 3 parcheggi sono dedicati alle corriere o al carico/scarico merci, delimitati da segnaletica gialla e da spartitraffico in elevazione sagomato.

Articolo 4.

Lungo il segmento terminale del perimetro sudovest (lato autostrada) del demanio, oltrepassata la palazzina tecnica, in "Area C" della planimetria allegata, un parcheggio è dedicato all'autobus del servizio navetta tra l'aeroporto e la stazione di Santa Maria Novella.

Articolo 5.

La corsia delimitata da segnaletica orizzontale gialla in "Area D" della planimetria allegata, la quale costeggia a sudovest il parcheggio di sosta breve a pagamento, è dedicata alla fermata e allo scorrimento dei taxi, in attesa di imbarcare i passeggeri in arrivo.

I taxi vi si dispongono in doppia fila, a eccezione dei primi tre e degli ultimi cinque, che si dispongono su fila singola.

Il massimo di vetture in tale area è in numero di diciotto o in numero inferiore, in ogni caso tale da evitare che la fila dei taxi fuoriesca dall'area loro dedicata.

Articolo 6.

L'area antistante al corpo principale dell'aerostazione, in "Area E" della planimetria allegata, è dedicata alla sosta breve a pagamento, ed è appositamente delimitata con spartitraffico e regolata in ingresso e in uscita con biglietteria e sbarre automatiche.



In tale area accedono anche:

- i taxi che effettuano la sola fermata, soltanto per lo sbarco dei passeggeri in partenza;
- le vetture a noleggio con conducente, soltanto per lo sbarco dei passeggeri in partenza o l'imbarco dei passeggeri in arrivo;
- gli autobus per il trasporto dei voli dirottati;
- l'autobus del servizio navetta tra l'aeroporto e il parcheggio remoto delle auto a noleggio.

Articolo 7.

Il Gestore aeroportuale realizza, posiziona e mantiene in corretto stato l'idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, integrata dalla planimetria allegata alla presente ordinanza.

Articolo 8.

La sosta e la fermata in posizioni diverse da quelle permesse dalla presente ordinanza sono soggette a sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione, "Inosservanza di norme di polizia", alle sanzioni amministrative accessorie ai sensi dell'articolo 1175 del cdn, "Sanzioni amministrative accessorie", nonché alla rimozione forzata del veicolo in divieto di sosta.

Ove ricorrano gli estremi, le infrazioni ai divieti imposti dalla presente ordinanza potranno essere punite penalmente ai sensi dell'articolo 1231 del cdn, "Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione", nonché dell'articolo 432 del codice penale, "Attentati alla sicurezza dei trasporti".

Articolo 9.

È abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente ordinanza.

Articolo 10.

La presente ordinanza entra in vigore nella data di sua pubblicazione e di distribuzione ai soggetti interessati.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Firenze, 16 giugno 2015

Il Direttore Aeroportuale

d.ssa Fabiola Cardea

Folia Cardua



ALLEGATO 1

